



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

(ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.)

E PER LA COORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI E DISCIPLINA DEL PATROCINIO

APPROVATO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 15/12/2014

PUBBLICATO all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni:

- contestualmente all'adozione della delibera di approvazione dal 30/12/2014 al 14/01/2015

- e successivamente pubblicato nella sezione Regolamenti del medesimo Albo Pretorio *on line*

ENTRATO IN VIGORE in data 30/12/2014 – immediatamente eseguibile

Art. 1
Ambito di applicazione – Principi e Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Castellaneta di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.
2. Il Comune di Castellaneta, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti del relativo competente stanziamento di bilancio, concede contributi diretti e indiretti finalizzati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto, nonché nel rispetto dei principi di sussidiarietà stabiliti dall'art. 18 della Costituzione, dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. In particolare l'Amministrazione Comunale provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche al fine di promuovere iniziative rivolte al benessere dei cittadini, alla crescita culturale e civile della comunità e a valorizzare, in particolare, processi di aggregazione e di integrazione che rafforzano la qualità e la stabilità del tessuto sociale, culturale o sportivo.
4. La concessione è rivolta a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro, comprese le associazioni non riconosciute ed esclusi sindacati, partiti e/o movimenti politici o organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, per iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, di aggregazione sociale, socio assistenziale, di sviluppo economico e del turismo, di impegno civile e celebrativo rivolte alla cittadinanza o a particolari categorie di cittadini.
5. I predetti interventi, disciplinati dal presente Regolamento, sono approvati con provvedimento formale della Giunta Comunale, mediante specifiche delibere assunte considerando, di volta in volta, le caratteristiche e la qualità delle proposte tenuto presente l'interesse delle stesse fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie a ciò destinate e la loro corrispondenza alle finalità statutarie e agli obiettivi annuali del Comune di Castellaneta.
6. Il Regolamento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia tutela degli interessi del Comune di Castellaneta, dettando regole per l'individuazione e la selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare in modo da ottenere la migliore utilizzazione delle risorse e la più soddisfacente efficacia degli interventi.
7. La concessione dei contributi o delle altre provvidenze è prevista a favore di Soggetti che hanno la propria sede nel Comune di Castellaneta anche per iniziative che si svolgano fuori dal Comune.
Viceversa è possibile concedere le provvidenze a favore di Soggetti che non abbiano sede in Castellaneta solo se le iniziative vengono svolte nel Comune di Castellaneta o sono realizzate altrove per motivi di rappresentanza o per consentire altrove la partecipazione o la valorizzazione di soggetti cittadini qualificati nei campi di interesse di cui al primo comma.
8. Il presente regolamento non si applica:
 - alla concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultra annuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche o Regolamenti per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
9. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2
Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
2. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. I benefici assumono la forma di contributi allorquando l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
4. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 3
Ambiti, Settori e Limiti d'intervento

1. Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:
 - a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali del Comune di Castellaneta;
 - b) dovranno essere rivolti nei confronti di iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;
 - c) l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione.
2. I settori d'intervento sono relativi a:
 - attività socio-assistenziali e umanitarie;
 - impegno civile, di promozione di celebrazioni civili e religiose legate alla Storia del territorio, tutela e promozione dei diritti umani;
 - attività culturali, turistiche e scientifiche;
 - attività educative e scolastiche;
 - tutela ambientale;
 - attività ludiche, ricreative e sportive;
 - sviluppo economico e turistico promozionale.
3. Possono essere ammessi al contributo:
 - Enti Pubblici;
 - Enti Privati;
 - Associazioni e Fondazioni riconosciute (art. 14 e ss. del Codice Civile);
 - Associazioni non riconosciute e i Comitati (art. 36 e ss del Codice Civile);
 - Organizzazioni di Volontariato;
 - Organizzazioni di promozione sociale;
 - Enti Ecclesiastici;
 - Cooperative Sociali.

Art. 4
Natura dei Contributi

1. I benefici possono avere carattere:
 - straordinario, quando sono oggetto di un solo intervento "una tantum", senza costituire impegno per ulteriori erogazioni o per esercizi futuri;
 - ordinario, quando si riferiscono ad attività annuali di Enti, Associazioni etc.,.
2. Tutti i contributi concessi dal Comune di Castellaneta hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.

Art. 5 **Tipologie di interventi**

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

1. Interventi relativi ad attività socio-assistenziali

- ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

2. Interventi relativi all'impegno civile, di promozione di celebrazioni civili e religiose legate alla Storia del territorio e alla tutela e promozione dei diritti umani.

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- per tutte le iniziative aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali;
- per iniziative con lo scopo di promuovere celebrazioni o ricorrenze civili di rilevanza nazionale;
- per eventi di carattere religioso che rappresentano l'identità culturale e storica della Città di Castellana.

3. Interventi relativi ad attività culturali, turistiche e scientifiche.

- favorire la promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, concerti e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei nostri cittadini e dei turisti alla vita culturale e di intrattenimento;
- promuovere l'immagine della Città mediante convegni, mostre, saloni o interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico, artistico e monumentale di Castellana.

4. Interventi relativi ad attività educative e scolastiche

- iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- sostenere e promuovere le attività ricreative estive.

5. Interventi relativi alla tutela ambientale.

- iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano.

6. Interventi relativi ad attività ludiche, ricreative e sportive.

- l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.
- l'organizzazione e la gestione di attività ludiche, ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

Particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo per i giovani, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro

7. *Interventi relativi allo sviluppo economico e turistico promozionale.*

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, sagre, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali;
- al concorso per la promozione turistica della località;
- al concorso per l'attività di accoglienza e informazione turistica.

Art. 6

Requisiti per l'ammissione al contributo

1. Per essere ammessi al contributo è necessario che i richiedenti:
 - siano dotati di statuto, avente scopi conformi alla richiesta di contributo, nel quale sia prevista – o non sia esplicitamente esclusa - la possibilità di ricorrere a contributi pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;
 - rispettino i contenuti di cui all'art. 36 del Codice Civile.
In caso di mancanza di Statuto o Atto costitutivo scritto, dovrà essere compilato un modello autocertificativo in cui sono indicati gli elementi utili contrattuali (Sede, Nominativo, Scopo, Associati, Legale Rappresentante, etc.);
 - non abbiano finalità di propaganda politico-partitica.

Art. 7

Indirizzi dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi in base alle istanze di ammissione al contributo presentate dagli interessati entro il termine di cui al successivo articolo 10.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni, alle quali seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.

Art. 8

Casi particolari

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.
2. Qualora la domanda riguardi un'iniziativa, progetto o manifestazione per la quale viene richiesta la collaborazione organizzativa del comune (coorganizzazione) con concessione di impianti e/o spazi vari e/o servizi gestiti in via diretta dal comune o assunti dallo stesso, la stessa viene valutata in relazione alla rispondenza ad almeno due dei seguenti criteri:
 - a) Originalità e il carattere innovativo;
 - b) Sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale;
 - c) Correlazione con una forte emergenza sociale o ambientale;
 - d) Particolare rilievo negli ambiti di cui all'articolo 1;

- e) Coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa riversa sulla comunità locale;
- f) Rilevanza turistica dell'iniziativa;
- g) In materia di assistenza, di protezione e promozione sociale, l'integrazione delle attività progettuali con le attività della programmazione locale del Piano di zona;
- h) Coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli (es. stranieri da integrare - giovani, disabili, adulti di età superiore ai 65 anni);

La coorganizzazione viene approvata con deliberazione giunta debitamente motivata con riguardo ai benefici concessi, sulla base della valutazione discrezionale della progettazione dell'iniziativa e delle risorse disponibili (economiche, strumentali o organizzative), proposta dalla struttura competente in relazione all'iniziativa, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda

Art. 9

Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi economici

1. Le richieste di contributo di carattere straordinario, corredate della prescritta documentazione, devono essere presentate di norma 15 gg. prima dello svolgimento dell'iniziativa.
 2. Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte del Comune di Castellaneta ed i provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.
 3. La domanda, presentata su apposito modulo in bollo, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente (es. Onlus), va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dai soggetti di cui all'art. 3.
 4. Le domande, oltre ai dati identificativi e al codice fiscale/partita iva, devono contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi di cui al presente Regolamento;
 - b) di aver/non aver presentato al Comune di Castellaneta, per la medesima iniziativa, altra domanda relativa ad una qualsiasi delle tipologie di cui all'art. 5. del Regolamento;
 - c) relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa con anche l'indicazione dei fruitori, della finalità e, ove possibile, corredata da immagini, fotografie, ...
 - d) previsione di spesa/entrata;
 - e) ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - f) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta, la relativa documentazione;
 - g) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per le finalità dichiarate nella domanda;
 - h) dichiarazione, resa nelle forme di legge, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda,
 - i) dichiarazione attestante se il Soggetto ha richiesto e/o ottenuto, per l'iniziativa proposta, contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati; nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo richiesto e/o ottenuto che l'Ente erogante;
 - j) specifico impegno del richiedente a provvedere autonomamente, e con risorse finanziarie diverse dal contributo richiesto al Comune, al finanziamento di parte della spesa, indicandone la quota percentuale;
 - k) intestazione e numero del conto corrente bancario (IBAN) o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del Soggetto;
 - l) che il contributo è assoggettato o meno alla ritenuta del 4% (art. 28 del DPR n. 600 del 29/7/1973);
- e la seguente documentazione in allegato:
- m) fotocopia della carta d'identità del soggetto che sottoscrive (rappresentante legale);
 - n) atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto, a meno che sia già agli atti dell'Ente, nel qual caso deve essere segnalato nella domanda;

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del Soggetto richiedente con riferimento a tutte le dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Le domande prive di sottoscrizione o non corredate della fotocopia della carta d'identità sono inammissibili.

Art. 10

Istanze inammissibili

1. Sono inammissibili:
 - a) le domande presentate da soggetti imprenditoriali e per gli interventi a sostegno dello sport a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 90, comma 25, L. 289/2002 ed, in particolare, per i campionati sportivi solo le Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'articolo 1, comma 3;
 - b) le domande che richiedano più di una delle provvidenze di cui all'art. 5 (contributi, contributi sportivi, coorganizzazione);
 - c) le domande prive di sottoscrizione o non corredate della fotocopia della carta d'identità;
 - d) le domande presentate da Soggetti nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di revoca del contributo concesso nell'anno precedente l'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 16 "Revoca" limitatamente all'ipotesi di mancata presentazione del rendiconto;
 - e) le domande presentate da Soggetti che si trovino in situazione debitoria per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori nei confronti dell'Amministrazione comunale (es. fitti, pigioni, canoni di locazione o corrispettivi determinati per l'utilizzo di beni comunali), fatta salva l'esistenza di valida rateizzazione e della regolarità del pagamento delle rate;
 - f) le domande presentate da soggetti che hanno riportato condanne penali o che hanno procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata o al rappresentante legale;
 - g) le domande presentate da soggetti che si trovano in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale;
2. Al di fuori dei casi precedenti, nel caso le domande siano incomplete con riferimento alle dichiarazioni in esse contenute o alla documentazione allegata, possono essere regolarizzate o integrate entro il termine di 20 giorni, ordinato dagli uffici competenti nel corso del procedimento istruttorio. La mancata regolarizzazione o integrazione nei termini determina inammissibilità delle domande.

Art. 11

Esame della domanda

1. Le domande di contributo ordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle stesse, sulla base dei criteri stabili nel presente regolamento, saranno trasmesse alla Giunta Comunale la quale ha competenza esclusiva nell'accoglimento delle istanze e nella definizione del quantum, a cui seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.
2. Le domande di contributo straordinario, previa istruttoria da parte del Responsabile del Servizio sulla regolarità delle stesse, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale la quale stabilirà il quantum su proposta dell'Assessore delegato in materia, a cui seguiranno appositi provvedimenti dirigenziali.
3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti, nel caso siano state svolte gratuitamente.
4. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

Art. 12

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il Comune di Castellaneta ha facoltà di concedere acconti, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, sino ad un massimo dell'50% del contributo deliberato a condizione che la manifestazione si sia svolta o sia in corso di svolgimento, ovvero anche prima del suo

svolgimento qualora si tratti di somme necessarie per il sostenimento delle relative spese, soprattutto di promozione dell'iniziativa.

2. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:
 - a) sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - b) rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali;
 - c) bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo per gli interventi o le attività di maggiore rilievo che si svolgono durante tutto l'anno solare o per un'intera stagione;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta nelle forme di legge e corredata obbligatoriamente dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità, attestante la veridicità del contenuto del consuntivo e del bilancio stesso.

Il Responsabile del Servizio competente può richiedere, nel caso lo ritenga opportuno, la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo o in bilancio.

Per la liquidazione del saldo la suddetta documentazione deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dell'attività e/o manifestazione finanziata.

3. Qualora le previsioni di spesa e entrata subiscano delle variazioni in aumento, nessun ulteriore contributo è dovuto. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese rispetto al contributo assegnato, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. Il contributo in ogni caso non potrà superare il pareggio di bilancio, ossia divenire un utile.
4. Ove dal consuntivo o dal bilancio presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Responsabile del Servizio procederà al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

Art. 13 Utilizzazione dei contributi

1. La concessione dei contributi comporta, per i soggetti richiedenti, l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.
3. Al Comune di Castellaneta, in ipotesi di erogazione del contributo, viene riconosciuta dal richiedente la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzazione dei contributi concessi.
4. E' riservata in ogni caso al Comune di Castellaneta la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in fase di istruttoria e anche in momenti successivi.

Art. 14 Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 13, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 15

Revoca della concessione e recupero del contributo erogato

1. L'Amministrazione procede alla revoca della concessione del contributo nei seguenti casi:
 - mancata realizzazione dell'iniziativa o sostanziale modifica del programma;
 - inadempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 13;
 - mancato rispetto del termine di presentazione del rendiconto di cui all'articolo 13, salvo giustificato motivo comunicato prima della scadenza del termine medesimo;
 - mancato rispetto della percentuale di autofinanziamento dichiarata nella domanda emergente dal rendiconto
2. La Giunta procede, a consuntivo, alla rideterminazione del contributo nella debita proporzione nei seguenti casi:
 - eccesso del contributo concesso rispetto alle spese rendicontabili (v. articolo 13, c. 4)
 - disponibilità di ulteriori finanziamenti o entrate riferite all'iniziativa rispetto alla previsione risultanti dal rendiconto.

Art. 16

Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione.
2. I vantaggi o benefici di altro genere di cui all'articolo 5 comportano in capo al soggetto interessato ogni responsabilità in ordine all'utilizzo del bene eventualmente concesso nell'ambito delle manifestazioni dallo stesso proposte ed organizzate.
3. I soggetti beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono ad ogni effetto responsabili della corretta divulgazione/affissione del materiale promozionale/manifesti/locandine riportanti lo stemma e l'intestazione del Comune di Castellaneta, concernente la manifestazione per le quali il contributo è stato concesso/erogato, nel rispetto della vigente normativa, anche agli effetti della rilevazione di eventuali contravvenzioni.
4. Ove venisse rilevata una contravvenzione al Comune di Castellaneta, quale intestatario/cointestatario del materiale pubblicitario, l'amministrazione comunale procederà alla rivalsa nei confronti del medesimo soggetto organizzatore, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del Servizio che ha proposto gli atti dei benefici di cui al presente Regolamento.

Art. 17

Obbligo di Promozione

La partecipazione del Comune di Castellaneta all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale e pubblicitario all'uopo predisposto dal soggetto richiedente attraverso la dicitura "con il contributo del Comune di Castellaneta".

Art. 18

Doni di Rappresentanza

Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.

Art. 19

Pubblicità

Ai sensi della normativa vigente in materia (da ultimo art. 18 D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) ed allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva del Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione sul Sito Internet di tutti gli importi erogati o da erogare unitamente all'illustrazione dell'iniziativa desumibile dalla domanda presentata da ciascun soggetto beneficiario, visionabile tramite apposito link.

Art. 20
Disciplina della concessione del Patrocinio del Comune

1. Il presente articolo disciplina i requisiti, i criteri e le modalità di concessione del Patrocinio del Comune di Castellaneta.
2. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune sulla base di valutazioni di opportunità, di interesse, di valore e di significato.
3. Il patrocinio del Comune può essere concesso a manifestazioni e iniziative promosse da associazioni o enti pubblici o privati o altri soggetti di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo senza fini di lucro, promosse a livello nazionale o internazionale e coinvolgenti, in maniera diretta o indiretta, interessi e significati per la città, nonché a quelle di carattere anche solo cittadino ma con valenza altamente sociale.
Il Patrocinio può inoltre essere concesso per pubblicazioni, prodotti multimediali e telematici quali ad esempio libri, manuali, guida, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-Rom, Dvd, etc. nonché a corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali.
4. Non sono concessi Patrocini ad iniziative:
 - con finalità lucrative;
 - aventi prevalente carattere commerciale o che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - che siano promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.
5. Le richieste di patrocinio, debitamente in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previste dalle normative vigenti, devono pervenire al Protocollo Generale e devono essere redatte utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito web istituzionale.
6. La domanda deve contenere:
 - le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
 - la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
 - i destinatari dell'iniziativa e numero di potenziali fruitori;
 - la dichiarazione che trattasi di iniziativa con finalità non lucrativa;
 - l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) lo stemma del Comune di Castellaneta con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Castellaneta";
 - l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge per la realizzazione dell'iniziativa;
 - l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
 - richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal presente articolo;
 - copia del documento di identità del sottoscrittore.
7. Il protocollo Generale provvederà ad inoltrare quest'ultima al Sindaco che ne disporrà l'assegnazione all'Assessore competente e al responsabile del procedimento che provvede ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del patrocinio richiesto.
Ove risulti necessario, quest'ultimo può chiedere elementi informativi e documentazione integrativa.
La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione dal parte del Comune, la domanda di patrocinio è ritenuta inammissibile.

8. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
9. La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa; non comporta inoltre la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente.
10. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.
11. La tariffa relativa al pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta nella misura e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento per il servizio comunale pubbliche affissioni e pubblicità.
12. I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati a utilizzare formalmente il patrocinio ad apporre/esibire/utilizzare il logo del Comune e a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale.
13. Il beneficiario è tenuto a far pervenire al responsabile del servizio copia del materiale pubblicitario su cui deve comparire in bella evidenza la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Castellaneta". Tale materiale inoltre dovrà essere prodotto e diffuso nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, e in particolare:
 - il soggetto organizzatore è responsabile della corretta affissione di manifesti e locandine nel rispetto della vigente normativa, anche agli effetti della rilevazione di eventuali contravvenzioni;
 - ove venisse elevata una contravvenzione al Comune di Castellaneta, quale cointestatario del materiale pubblicitario, l'Amministrazione comunale procederà all'azione di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto organizzatore, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa.

Questo articolo sostituisce l'intera disciplina di cui al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 163/1991

Art. 21 **Abrogazione**

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti atti contenenti disposizioni regolamentari per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Castellaneta.

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione – Principi e Finalità	<i>pag. 2</i>
- Art. 2 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche	<i>pag. 3</i>
- Art. 3 – Ambiti, Settori e Limiti d'intervento	<i>pag. 3</i>
- Art. 4 – Natura dei contributi	<i>pag. 3</i>
- Art. 5 – Tipologie di interventi	<i>pag. 4</i>
- Art. 6 – Requisiti per l'ammissione al contributo	<i>pag. 5</i>
- Art. 7 – Indirizzi dell'Amministrazione Comunale	<i>pag. 5</i>
- Art. 8 – Casi Particolari	<i>pag. 5</i>
- Art. 9 – Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi economici	<i>pag. 6</i>
- Art. 10 – Istanze inammissibili	<i>pag. 7</i>
- Art. 11 – Esame della domanda	<i>pag. 7</i>
- Art. 12 – Modalità di erogazione dei contributi	<i>pag. 7</i>
- Art. 13 – Utilizzazione dei contributi	<i>pag. 8</i>
- Art. 14 – Decadenza	<i>pag. 8</i>
- Art. 15 – Revoca della concessione e recupero del contributo erogato	<i>pag. 9</i>
- Art. 16 – Responsabilità	<i>pag. 9</i>
- Art. 17 – Obbligo di promozione	<i>pag. 9</i>
- Art. 18 – Doni di rappresentanza	<i>pag. 9</i>
- Art. 19 – Pubblicità	<i>pag. 9</i>
- Art. 20 – Disciplina della concessione del Patrocinio del Comune	<i>pag. 10</i>
- Art. 21 – Abrogazione	<i>pag. 11</i>